

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2061 del 02/05/2018
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO. CONCESSIONE PER LO SFALCIO E IL PRELIEVO DI FORAGGIO DALLA GOLENA SINISTRA DEL FIUME SAVIO, PORZIONI DI PARTICELLE CATASTALI, IN LOCALITÀ SAVIO DEL COMUNE DI RAVENNA - POZZI GIULIANO - PROCEDIMENTO RA17T0025
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2160 del 27/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno due MAGGIO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO. CONCESSIONE PER LO SFALCIO E IL PRELIEVO DI FORAGGIO DALLA GOLENA SINISTRA DEL FIUME SAVIO, PORZIONI DI PARTICELLE CATASTALI, IN LOCALITÀ SAVIO DEL COMUNE DI RAVENNA - POZZI GIULIANO - PROCEDIMENTO RA17T0025

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e, in particolare, gli articoli 14, 16 e 19, in attuazione dei quali dal 01/05/2016, data dalla quale con Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 622 del 28.04.2016 è stato soppresso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, le funzioni in materia di demanio idrico relative alle concessioni demaniali sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) mentre quelle relative alla funzionalità e sicurezza idraulica sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 99 del 31/12/2015 "Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio

Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpa e sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

PRESO ATTO che con istanza corredata di documentazione tecnico-amministrativa, datata 21.07.2017, ricevuta in pari data e registrata a protocollo al n. PGRA.2017.10058 del 21.07.2017, l'impresa agricola Pozzi Giuliano, C.F. PZZGLN55D20H199J, con sede a Savio di Ravenna, ha chiesto la concessione demaniale, n. procedimento RA17T0025, per lo sfalcio e il prelievo di foraggio dalla golena sinistra del Fiume Savio, in località Savio del Comune di Ravenna, concernente una superficie che ammonta a circa Ha 1,00 e si compone di porzioni delle seguenti particelle catastali, censite al catasto terreni del Comune di Ravenna, sez. Savio:

- F. 68: particelle 17,20
- F. 73: particelle 20, 59, 60
- F. 69: particella 2;

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Ravenna 28.02.2006, n. 9, di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, e successive modifiche;
- la Legge 6 dicembre 1991 n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" e, in particolare, l'art. 13;
- la L.R. 18 febbraio 2005 n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000";
- la D.G.R. 08.02.2010 n. 343, "Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette (artt. 40 e 49 della L.R. 6/2005)";
- la D.G.R. 21.12.2016 n. 2363 "Prime direttive per il coordinamento delle agenzie regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima Legge" e, in particolare, il punto 4. dell'allegato A che cita i suddetti articoli 73 e 74 della L.R. 7/2014;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio" s.m.;
- la D.G.R. 18.06.2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004;

- la D.G.R. 29.06.2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 11.04.2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la D.G.R. 29.10.2015 n. 1622, "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2/2015";
- il D.LGS. 06.09.2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

DATO ATTO che:

- la domanda è stata pubblicata sul B.U.R. Emilia-Romagna n. 234 del 09.08.2017 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- gli oneri dell'istruttoria possono ritenersi coperti dalla misura forfettariamente stabilita dall'art. 20, comma 9 della L.R. 7/2004 in € 75,00;
- l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Servizio Area Romagna, sede di Ravenna, in riscontro alla richiesta di questa Struttura Autorizzazione e Concessioni del 31.07.2017 - PGRA.2017.10385, con nota PC.2017.46809 del 24.10.2017, assunta a protocollo Arpae PGRA.2017.14191 del 25.10.2017, ha trasmesso il nulla osta idraulico rilasciato con determinazione n. 3126 del 06.10.2017 contenente una serie di condizioni e prescrizioni;
- è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni a salvaguardia delle normative, richiamando inoltre all'art. 4 comma 1 la determinazione 3126/2017 concernente il nulla osta idraulico;
- con nota PGRA.2017.10394 del 31.07.2017, accompagnata dal disciplinare di concessione, è stato chiesto all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po di esprimersi, ai sensi dell'art. 13 della L. 394/1991, in merito alla conformità di quanto oggetto dell'istanza di concessione rispetto alla normativa in materia di sua competenza;
- decorsi sessanta giorni l'Ente non si è espresso, né ha rappresentato esigenze istruttorie tali da necessitare di una proroga del termine per concludere il procedimento, per cui il nulla osta è da intendersi tacitamente rilasciato ai sensi dell'art. 13 della L. 394/1991;
- l'occupazione prospettata, alla luce della normativa citata, è ritenuta ammissibile in considerazione delle esigenze di tutela della funzionalità e della sicurezza idraulica, di conservazione del bene pubblico, di tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti ai sensi dell'art. 13 e seguenti della L.R. 7/2004, come da scheda di istruttoria tecnica conservata presso

questa Struttura;

- gli oneri dell'istruttoria possono ritenersi coperti dalla misura forfettariamente stabilita dall'art. 20, comma 9 della L.R. 7/2004 in € 75,00;
- il canone annuo, calcolato secondo i parametri stabiliti all'art. 20, comma 3, lett. a), s.m. per la tipologia d'uso richiesta sarebbe inferiore a € 125,00, pertanto in applicazione di quanto disposto al comma 2 del medesimo articolo e al punto f) della Delibera di Giunta E.R. n. 895/2007 (il canone minimo non può essere inferiore a € 125,00 che rappresenta la soglia minima da cui comunque non si può prescindere) è definito salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti in € 125,50 (€ 125,00 con aggiornamento ISTAT);
- la cauzione ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004, come integrato dall'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, ha un importo minimo di € 250,00;

PRESO ATTO che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00, eseguito in data 21.07.2017, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- a seguito della richiesta PGRA.2018.669 del 17.01.2018, con risposta registrata a Prot. n. 1680 del 05.02.2018 ha prodotto:
 - il disciplinare sottoscritto per accettazione;
 - l'attestazione del versamento dell'importo di € 125,50, eseguito in data 05.02.2018 su c/c postale n. 1018766707 intestato alla Regione Emilia-Romagna, quale annualità di canone;
 - l'attestazione del versamento dell'importo di € 250,00, eseguito in data 05.02.2018 su c/c postale n. 1018766707 intestato alla Regione Emilia-Romagna, quale cauzione a garanzia degli obblighi di concessione;
 - il nulla osta idraulico sottoscritto per presa visione;

DATO ATTO inoltre che è stata acquisita la documentazione antimafia ai sensi del D.LGS. n. 159/2011;

RITENUTO, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria, che l'utilizzo richiesto sia compatibile con la normativa sopra richiamata e pertanto di poter accogliere l'istanza e accordare la concessione demaniale, procedimento RA17T0025, alle condizioni e prescrizioni riportate nel disciplinare;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
- della regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi del regolamento per il Decentramento Amministrativo R50101/ER, approvato con DDG n. 75 del 13/07/2016;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

- 1.di accordare a Pozzi Giuliano, C.F. PZZGLN55D20H199J, la concessione demaniale, n. procedimento RA17T0025, per lo sfalcio e il prelievo di foraggio dalla golena sinistra del Fiume Savio, in località Savio del Comune di Ravenna, concernente una superficie che ammonta a circa Ha 1,00 e si compone di porzioni delle particelle catastali censite al catasto terreni del Comune di Ravenna, sez. Savio al F. 68, particelle 17 e 20, F. 73, particelle 20, 59 e 60, F. 69, particella 2;
- 2.di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare che richiama altresì all'art. 4 la determinazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile n. 3126 del 06.10.2017 relativa al nulla osta idraulico;
- 3.di trasmettere al destinatario copia del presente provvedimento;
- 4.di dare atto che l'originale del presente provvedimento, firmato digitalmente, è contenuto nel sistema informatico di gestione degli atti amministrativi di Arpae;
- 5.di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
- 6.di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e s.m.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione proced. n. RA17T0025 della Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, a favore dell'impresa agricola POZZI GIULIANO, C.F. PZZGLN55D20H199J, residente in Ravenna, in seguito indicato come "Concessionario".

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, alle condizioni e prescrizioni sotto riportate, ha per oggetto lo sfalcio e il prelievo di foraggio dalla golena sinistra del Fiume Savio, in località Savio del Comune di Ravenna.
2. La superficie interessata ammonta a circa Ha 1,00 e si compone di porzioni delle seguenti particelle catastali, censite al catasto terreni del Comune di Ravenna, sez. Savio:
 - F. 68: particelle 17,20;
 - F. 73: particelle 20, 59, 60;
 - F. 69: particella 2.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha efficacia dall' 1.1.2018 sino al 31.12.2023.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di € 125,50 per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura del canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
3. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

4. Il presente atto, redatto sotto forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 risulta inferiore a € 200,00 (Art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104).
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove dovute, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4 PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile nel "nullaosta idraulico", rilasciato ai sensi dell'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, con determinazione n. 3126 del 06.10.2017.
2. L'accesso all'area oggetto della concessione è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve dalla pubblica via, con divieto di transito nei restanti tratti fluviali.
3. Le fasce di rispetto di metri quattro dal piede arginale saranno tenute a prato naturale, con proibizione del dissodamento, nel rispetto dell'art 96 lettere f) e g) del T.U. 25/7/1904 n. 523. Il taglio della vegetazione in tali aree dovrà eseguirsi almeno due volte all'anno, con il taglio finale nei mesi di settembre ottobre.
4. Nelle fasce golenali di dieci metri dall'alveo inciso è vietata l'utilizzazione agricola. Nelle restanti parti della gola, al di fuori delle fasce di rispetto dell'argine e di tutela ambientale dell'alveo, è consentita unicamente la tenuta di medicaio, ovvero di prato stabile.
5. Al fine di migliorare l'efficienza e la sicurezza idraulica potrà essere consentito per iscritto al Concessionario, o a terzi, di eseguire il taglio della vegetazione arbustiva e arborea presente nelle arginature, nelle golene, nell'alveo di magra e relativa fascia di tutela, nel rispetto delle direttive regionali approvate con le Deliberazioni di Giunta n. 3939/1994 e n. 667/2009.
6. Le lavorazioni ammesse con la concessione sono subordinate e funzionali alle esigenze idrauliche, onde l'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica (Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile) ha facoltà di farle anticipare, posticipare o sospendere in vista o in conseguenza di piene o altre evenienze in cui apparisse opportuno, senza che il Concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o riduzioni del canone. Gli interventi saranno eseguiti in modo da non arrecare danni alle superfici arginali e alle fasce da tenere a prato, regolando l'altezza del taglio della vegetazione in maniera

da evitare lo scorticamento del suolo. E' vietato, in caso di pioggia o di terreni saturi d'acqua, il transito dei mezzi agricoli e di trasporto sopra i manufatti arginali e le fasce di rispetto. E' vietato qualunque lavoro che alteri lo stato delle scarpate, dei piani delle banche e delle golene, salva espressa autorizzazione allo scopo di regolarizzare le superfici per evitare ristagni e convogliare le acque nell'alveo di magra.

7. Il Concessionario non potrà recintare o comunque intercludere le aree. Il Concessionario non potrà nemmeno con i raccolti e altre cose tenere ingombre le superfici arginali e golenali, dovendo i prodotti essere caricati e trasportati fuori dalle arginature nel minor tempo possibile. Le fasce di rispetto e le sommità arginali in particolare saranno tenute sempre libere da ostacoli di qualsiasi genere.
8. E' proibita la concimazione, chimica e organica, nonché il diserbo chimico dei terreni. E' vietato abbandonare nel corso d'acqua e nelle sue pertinenze rifiuti di qualsiasi genere.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. La concessione è subordinata in particolare al mantenimento e all'esercizio di manufatti di attraversamento (es. cavi e condotte per derivazioni d'acqua), delle installazioni da pesca, dei cartelli, dei percorsi ciclopedonali di fruizione naturalistica e relative installazioni di sosta, delle strade, nonché delle rampe e dei passaggi concessi a terzi. Il Concessionario, per lo svolgimento delle proprie attività, è tenuto prendere accordi con i titolari di diritti o facoltà sulle aree demaniali e su quelle limitrofe, impegnandosi a tenere estranea la Regione e l'Agenzia concedente da controversie che dovessero sorgere in merito a interferenze.
2. L'Agenzia regionale concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare o sospendere la concessione, ovvero di impartire prescrizioni o introdurre le modifiche ritenute opportune. Il Concessionario non avrà diritto ad alcuna riduzione del canone, se non quando fosse privato di una porzione di superficie superiore a un quinto di quella complessivamente concessa.
3. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno conseguente all'esercizio della concessione. La responsabilità del Concessionario non viene meno per effetto delle direttive e prescrizioni impartite a tutela della sicurezza idraulica.
4. Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso al personale delle Agenzie regionali e delle imprese incaricate o autorizzate per rilievi, accertamenti e lavori, con relativi mezzi d'opera e di trasporto.

5. Gli estremi della concessione saranno indicati sul posto a cura del Concessionario su una o più tabelle identificative, con formato e ubicazione eventualmente prescritta dall'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica (Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile).
6. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni connessi al regime idraulico, quali ad esempio allagamenti, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti dei terreni. La Regione e le Agenzie regionali non assumono inoltre responsabilità per danni derivanti da incendio della vegetazione fluviale. Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti ai fenomeni naturali o causati dall'esecuzione di interventi occorsi per fronteggiare tali eventi.
7. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.
8. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. La concessione è personale, per cui non è trasferibile.
9. Qualora il Concessionario, per fatti sopravvenuti indipendenti dalla sua volontà, tali da rendere eccessivamente gravosa la prosecuzione del rapporto per le successive annualità, intendesse recedere dalla concessione, dovrà presentare motivata richiesta scritta al Servizio concedente entro il 31 luglio precedente. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
10. La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.